



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
STUDENTESCHE
E IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	6.10.2022
SENATO ACCADEMICO	
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	28.10.2022
DECRETO RETTORALE	949/2022 dd. 31.10.2022
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Affari generali e Trasparenza Amministrativa

Data ultimo aggiornamento: 1° novembre 2022 *a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa*

Art. 1 – Finalità

1. L'Università degli Studi di Trieste sostiene, ai sensi dell'art. 1, comma 7 dello Statuto, le iniziative promosse e autogestite dagli studenti nei campi della cultura, dello sport e del tempo libero in quanto momenti di valorizzazione nel percorso formativo e di partecipazione attiva alla vita dell'Ateneo.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito l'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi di Trieste (d'ora in poi "Albo"), a beneficio delle quali il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio e compatibilmente con le risorse disponibili, determina e stanziava un fondo da destinare quale contributo per la realizzazione di iniziative promosse dagli studenti.
3. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità per l'accesso delle Associazioni Studentesche all'Albo e per l'accesso delle stesse, alle forme di finanziamento concesse dall'Ateneo, nonché le modalità di assegnazione della quota di finanziamento destinata al Consiglio degli Studenti e alle Liste studentesche per le attività politiche.
4. Ai fini del presente Regolamento, per "studenti" si intende:
 - a) studenti dei corsi di laurea triennale e specialistica o a ciclo unico;
 - b) dottorandi;
 - c) specializzandi;
 - d) iscritti a Master universitari.

CAPO I – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 2 - Albo delle associazioni

1. Per garantire trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzazione dei fondi alle Associazioni Studentesche è prevista l'istituzione presso l'Ufficio competente dell'Albo di cui all'art. 1, comma 2.
2. L'appartenenza all'Albo permette di usufruire dei seguenti benefici:
 - a) prenotare gli spazi universitari per svolgere le attività associative;
 - b) partecipare all'annuale bando per il finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti;



- c) essere invitati al Welcome Day organizzato annualmente dal Consiglio degli Studenti;
 - d) richiedere l'assegnazione di una postazione lavoro secondo quanto previsto dalle "Linee guida per l'assegnazione e l'uso di spazi e strutture";
 - e) avvalersi di qualsiasi altro beneficio previsto dai regolamenti dell'Università.
3. In una sezione apposita nel sito dell'Ateneo verrà pubblicato l'elenco di tutte le Associazioni studentesche regolarmente iscritte all'Albo.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche

1. Per l'iscrizione all'Albo le associazioni studentesche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere una base associativa non inferiore alle 15 unità, composta per almeno l'80% da studenti regolarmente iscritti all'Università di Trieste;
 - b) gli studenti possono aderire anche a più di un'associazione; possono però appartenere agli organismi direttivi di un'unica delle associazioni cui partecipano e la base associativa di ogni associazione deve in ogni caso ricomprendere un nucleo di 15 iscritti esclusivi;
 - c) presentare l'atto costitutivo e uno Statuto in forma scritta, ispirato a principi di democrazia e trasparenza, che preveda l'elezione degli organi direttivi da parte degli associati e l'accettazione della responsabilità solidale verso l'Ateneo in merito alle attività organizzate e alla corretta fruizione dei contributi ricevuti;
 - d) avere tra le proprie finalità la promozione di attività sociali, culturali, ricreative, formative, di sostegno alla didattica e/o di organizzazione e gestione di spazi per lo studio destinate senza fini di lucro agli studenti dell'Università di Trieste;
 - e) prevedere tra gli Organi Direttivi le figure di Presidente, Vicepresidente o Segretario, Tesoriere o Revisore dei conti.
2. Possono iscriversi all'Albo in qualità di Associazioni studentesche le liste di candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere state regolarmente ammesse con decreto rettorale alle ultime elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi universitari e regionali;
 - b) aver eletto un proprio rappresentante in almeno uno dei seguenti organi: Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Consigli di Dipartimento, Comitato degli studenti dell'ARDIS, Comitato per lo sport universitario;
 - c) essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4 – Procedura di iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione all'Albo, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione deve contenere:
 - a) la denominazione dell'associazione, o nel caso di associazioni nazionali della sezione locale;
 - b) l'indicazione della sede legale e di quella operativa se diversa;



- c) le generalità dei soggetti che appartengono agli organismi direttivi.
 - d) l'elenco nominativo degli associati, con l'indicazione del numero di un documento d'identità valido e, per coloro che sono studenti dell'Università, del numero di matricola, con evidenza dei soggetti associati in via esclusiva che concorrono al raggiungimento del numero minimo. Il Legale Rappresentante si impegna a conservare la documentazione comprovante l'iscrizione degli associati (es. modulo di iscrizione, ricevuta di pagamento della quota associativa, etc.) e a presentarle all'Ufficio competente in caso di verifiche;
 - e) Lo Statuto in forma scritta conforme con i requisiti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera c);
 - f) la dichiarazione che l'associazione riconosce e rispetta i principi, le norme e i valori della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, la quale vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
 - g) l'individuazione del Delegato e del Delegato Supplente individuati come i Responsabili in prima istanza nei confronti dell'Ateneo delle attività svolte, della corretta rendicontazione e, in generale, dei rapporti con l'Ateneo, ferma restando la responsabilità solidale di tutte le persone fisiche appartenenti al soggetto assegnatario dei finanziamenti, qualora tale soggetto non sia dotato di autonomia patrimoniale;
 - h) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni ufficiali con l'Università;
 - i) eventuale codice fiscale e partita iva;
 - j) eventuale conto corrente bancario o postale intestato all'associazione studentesca.
2. Le domande per l'iscrizione all'Albo devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.
 3. Le domande di iscrizione saranno esaminate dall'ufficio competente al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 comma 1.
 4. L'iscrizione è disposta con Decreto Rettorale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo che non sussistano condizioni sospensive.
 5. Le eventuali condizioni sospensive vengono comunicate al Legale Rappresentante dell'Associazione studentesca, assegnando un termine entro il quale le condizioni devono essere sciolte.
 6. Del rigetto della domanda di iscrizione, per mancanza dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 comma 1, viene data motivata comunicazione al Legale Rappresentante dell'Associazione Studentesca, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 5 – Mantenimento dell'iscrizione

1. Il mantenimento dell'iscrizione delle Associazioni è subordinato al permanere delle condizioni e dei requisiti di cui al presente Regolamento, da autocertificarsi a cura del Legale Rappresentante di ciascuna Associazione entro il 31 ottobre di ogni anno.

Entro la stessa data le Associazioni iscritte all'Albo devono in ogni caso presentare:

- a) l'elenco aggiornato dei soggetti che appartengono agli organismi direttivi;
- b) l'elenco nominativo aggiornato degli associati, con evidenza dei soggetti associati in via esclusiva che concorrono al raggiungimento del numero minimo, unitamente all'indicazione del numero di un documento d'identità valido e, per coloro che sono studenti dell'Università, del numero di matricola.



2. Le Associazioni iscritte all'Albo devono comunicare entro 30 giorni all'ufficio competente ogni eventuale modifica apportata allo Statuto rispetto a quanto depositato all'atto della domanda di iscrizione, a pena di decadenza in caso di mancata segnalazione.

Art. 6 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione delle Associazioni studentesche dall'Albo è disposta con Decreto Rettorale, nei seguenti casi:

- a) richiesta di cancellazione;
- b) mancata presentazione di quanto previsto all'art. 5 nei termini ivi indicati;
- c) venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- d) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'Associazione o delle finalità e degli obblighi previsti nel presente regolamento;
- e) atti e comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Università di Trieste;
- f) irregolarità nella gestione dei fondi;
- g) violazioni di legge, di regolamenti di Ateneo o di provvedimenti autorizzativi o concessivi dell'università di Trieste;
- h) altri gravi motivi.

2. La cancellazione per le cause di cui alle lettere e), f), g) e h) è disposta previa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio degli Studenti.

3. Qualora sia disposta la cancellazione per i motivi di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1, l'Associazione Studentesca non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione. Gli studenti che appartenevano agli organismi direttivi e il delegato e delegato supplente in un'associazione cancellata ai sensi delle lettere e) f), g) e h) del comma 1 non possono entrare a far parte degli organismi direttivi in altre associazioni studentesche prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

CAPO II – FINANZIAMENTO ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

Art. 7 - Soggetti beneficiari

1. Secondo le modalità previste dal presente Regolamento, possono beneficiare dei fondi messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo per finanziare una o più iniziative nell'ambito delle attività culturali e sociali degli studenti:

- a. Il Consiglio degli Studenti;
- b. Le Associazioni studentesche iscritte all'albo.

Art. 8 - Bando

1. L'assegnazione dei fondi avviene previa l'emissione di un apposito bando, acquisito ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. j) dello Statuto, il parere obbligatorio da parte del Consiglio degli Studenti.



2. Il bando indica l'ammontare dei fondi disponibili e disciplina i termini e le modalità di accesso ai finanziamenti, i criteri di valutazione delle richieste, l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti, le spese ammesse e le modalità di rendicontazione.
3. Il Bando viene pubblicizzato mediante la pubblicazione nel sito web dell'Ateneo e l'invio di una mail a tutti i possibili interessati.
4. Le richieste di finanziamento per le iniziative e le attività da svolgere vanno presentate inderogabilmente entro la data di scadenza prevista nel bando e secondo le modalità in esso contenute.

Art. 9 - Commissione valutatrice

1. La valutazione delle domande di contributo è effettuata da una Commissione designata nominata con Decreto Rettorale, così composta:
 - a. Il presidente del Consiglio degli Studenti o un suo delegato;
 - b. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione di Ateneo;
 - c. Un rappresentante presso l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio (ARDIS);
 - d. Un rappresentante presso il Comitato dello Sport Universitario;
 - e. Un rappresentante per ogni gruppo consiliare
2. Non possono far parte della Commissione i soggetti che ricoprono i seguenti ruoli in Associazioni:
 - a. Il firmatario della richiesta di finanziamento
 - b. Il Presidente di un'Associazione, un suo Delegato e membri degli Organi direttivi.

Art. 10 - Attività finanziabili

1. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative culturali e ricreative che siano di significativo interesse degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Trieste e rivestano, a giudizio della Commissione valutatrice, apprezzabili contenuti culturali o che offrano occasioni di socializzazione.

Art. 11 - Attività organizzate congiuntamente

1. Qualora due o più Associazioni intendano organizzare congiuntamente una o più attività, dovrà essere individuata un'Associazione capofila il cui Responsabile sarà l'unico interlocutore dell'Università.
2. I rapporti tra le Associazioni partecipanti potranno essere regolati da uno specifico accordo tra le stesse.

Art. 12 - Criteri generali di valutazione

1. La Commissione di riparto valuta le domande presentate nel rispetto dei criteri fissati nel Bando annuale di finanziamento delle attività e redige una graduatoria di merito che tiene conto dei seguenti criteri generali:
 - a. Maggiore rispondenza alle finalità previste dal presente Regolamento;



- b. Rilevanza culturale e sociale
 - c. Innovazione e creatività della proposta
 - d. Coinvolgimento del maggior numero di studenti dell'Ateneo, preferibilmente appartenenti a Dipartimenti e Corsi di studio diversi;
 - e. Attinenza alla realtà universitaria;
 - f. Realizzabilità delle attività proposte e rilevanza imprescindibile del contributo finanziario dell'Università;
 - g. Coerenza tra il progetto e il piano di spesa proposto per la sua attuazione.
2. In ogni caso nessuna Associazione può ottenere più del 15% dei fondi da ripartire.
 3. Le richieste ammesse al finanziamento potranno, in base alla disponibilità di fondi e ad insindacabile giudizio della Commissione valutatrice, essere finanziate integralmente o anche solo parzialmente.

Art. 13 - Procedura di finanziamento delle domande

1. La Commissione, effettuata la valutazione in base ai criteri previsti nel Bando e conclusi i lavori di valutazione delle domande di finanziamento regolarmente presentate, redige la graduatoria di merito delle proposte e propone il piano di ripartizione dei finanziamenti assegnati.
2. Sentiti i rappresentanti delle Associazioni partecipanti al Bando, la Commissione adotta definitivamente la graduatoria di merito e il piano di riparto e li sottopone al vaglio del Consiglio degli Studenti, che li adotta con delibera motivata.
3. Il finanziamento è assegnato alle singole Associazioni con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 14- Assegnazione fondi al Consiglio degli Studenti

1. Nei limiti dei fondi disponibili, la Commissione di riparto, procede all'assegnazione dei fondi per le attività proprie del Consiglio degli Studenti, in misura non superiore al 20% dei fondi complessivamente disponibili;
2. I fondi assegnati al Consiglio degli Studenti sono destinati ad iniziative approvate con delibera del Consiglio medesimo.
3. Tali iniziative:
 - a. non sono sostitutive, ma possono integrare e coordinare le attività culturali e sociali svolte da Associazioni;
 - b. devono essere rivolte alla generalità degli studenti;
 - c. sono svolte con l'intento di avvicinare maggiormente gli studenti alla vita delle istituzioni accademiche, prima fra tutte il Consiglio degli Studenti;
 - d. sono rivolte alla comunità cittadina e istituzionale, italiana ed internazionale;
 - e. sono dirette a favorire la promozione di pratiche sociali e civili di inclusione sociale.
4. I fondi vengono gestiti con le stesse modalità previste dal presente Regolamento e dal Bando per gli altri beneficiari, laddove per "Responsabile" e "Responsabile supplente" devono intendersi, rispettivamente, il Presidente e il Vicepresidente anziano del Consiglio degli Studenti



Art. 15 - Accettazione dei finanziamenti assegnati

1. I Delegati e i Delegati supplenti, di cui all'art. 4. comma. 1, lett. g) del presente regolamento, dovranno sottoscrivere l'accettazione e l'impegno a svolgere l'attività così come definita nella richiesta di finanziamento, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione ufficiale di assegnazione di contributi.
2. La mancata accettazione formale nei termini previsti dal comma precedente comporta l'automatica revoca del finanziamento.
3. Il Consiglio degli Studenti può decidere di riassegnare i fondi resisi disponibili ad altre iniziative non finanziate per mancanza di fondi sufficienti, nel rispetto della graduatoria di merito.

Art. 16 - Pubblicità delle assegnazioni

1. I fondi attribuiti a ciascun soggetto vengono pubblicati all'Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito web del Consiglio degli Studenti e nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ateneo.

Art. 17 - Modifiche alle iniziative finanziate

1. I contributi non possono essere utilizzati per un'iniziativa diversa da quella per la quale sono stati concessi, salvo le ipotesi espressamente previste.
2. Dopo l'approvazione della graduatoria di merito e del piano di riparto da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, i beneficiari, qualora l'assegnazione totale non sia modificata, potranno variare il piano di spesa relativo a ciascuna iniziativa nel limite del 20%. Variazioni superiori al predetto limite dovranno essere autorizzate dal Consiglio degli Studenti. In ogni caso i beneficiari non possono superare il budget complessivo loro assegnato.
3. Con richiesta motivata, il Delegato di ciascuna associazione assegnataria, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'iniziativa, dovrà comunicare al Consiglio degli Studenti il rinvio dell'iniziativa.
4. Qualora, per cause oggettive estranee e non dipendenti dal soggetto richiedente, l'iniziativa finanziata non possa più essere realizzata, l'assegnatario potrà richiedere di utilizzare il finanziamento per la realizzazione di un'iniziativa della stessa tipologia, entro il termine indicato dal Bando.
5. Il Consiglio degli Studenti vaglierà la/le richieste in base agli stessi criteri previsti nel Bando.

Art. 18 - Spazi per lo svolgimento delle iniziative

1. Per realizzare le iniziative finanziate le Associazioni studentesche possono chiedere di utilizzare gli spazi dell'Università secondo le disposizioni previste dal Regolamento per l'accesso e l'utilizzo degli spazi dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 16/2022 del 13 gennaio 2022.

Art. 19 - Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. L'erogazione del finanziamento può avvenire:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- a. mediante richiesta di anticipo sulle spese da sostenere;
- b. mediante rimborso delle spese sostenute a saldo.

Art. 20 - Svolgimento e tempi di realizzazione delle iniziative

1. Tutte le iniziative ed attività finanziate devono essere espletate entro l'anno solare cui fa riferimento il Bando.
2. Il Consiglio degli Studenti si riserva di accertare, di concerto con gli uffici per quanto riguarda gli aspetti contabili, l'effettivo svolgimento delle singole attività.

Art. 21 - Pubblicità delle iniziative

1. Le iniziative realizzate con i contributi assegnati dall'Ateneo dovranno essere adeguatamente pubblicizzate tramite il sito web e sui social dell'Ateneo, a cura delle Associazioni per il tramite dei competenti uffici, al fine di promuovere la partecipazione degli studenti universitari cui sono rivolte e di valorizzare l'immagine dell'Università degli studi di Trieste in qualità di finanziatore.
2. Il bando prevederà le modalità attraverso le quali viene data pubblicità delle iniziative

Art. 22 - Utilizzo del Logo

1. Il logo del Consiglio degli Studenti deve essere utilizzato per le iniziative finanziate con i fondi disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 23 - Mancata realizzazione dell'iniziativa

1. Le Associazioni studentesche che rinuncino espressamente o non portino a compimento le iniziative finanziate, sono tenute alla restituzione dell'eventuale anticipo già ottenuto, nonché soggette alla revoca del finanziamento non utilizzato.
2. Ai fini del possibile scorrimento della graduatoria, è fatto obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio degli Studenti la rinuncia, non appena a conoscenza dell'impossibilità della realizzazione dell'iniziativa.
3. Le associazioni che risultino inadempienti a quanto previsto dal precedente comma 2 sono escluse dalla possibilità di partecipare al bando per l'assegnazione dei fondi nell'anno successivo.

Art. 24 - Scorrimento della graduatoria

1. Al ricevimento delle comunicazioni di cui al precedente articolo, si procederà d'ufficio con lo scorrimento della graduatoria di merito approvata dal Consiglio di Amministrazione con la conseguente assegnazione dei relativi finanziamenti.

Art. 25 – Rendicontazione delle spese e relazione annuale

1. Per tutte le iniziative ammesse a finanziamento devono essere presentate all'Ateneo, entro i termini fissati dal rispettivo Bando annuale:



- a. la richiesta di rimborso con il Rendiconto delle spese sostenute per le singole iniziative finanziate, accompagnato dalla documentazione di spesa in originale;
 - b. la Relazione illustrativa finale di tutte le attività finanziate realizzate nel corso dell'anno.
2. La Relazione illustrativa annuale è sottoposta al Consiglio degli Studenti per la verifica della conformità dello svolgimento dell'iniziativa. La relazione stessa è altresì pubblicata sul sito internet del Consiglio.
 3. Le relazioni illustrative e i Rendiconti finanziari sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione.
 4. La mancata presentazione del Rendiconto delle spese e della Relazione illustrativa comporta il recupero delle somme erogate.

CAPO III – FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' POLITICHE DELLE LISTE STUDENTESCHE

Art. 26– Assegnazione fondi alle liste studentesche

1. Nei limiti dei fondi disponibili, la Commissione di riparto, procede altresì all'assegnazione, alle Liste rappresentate in almeno uno degli Organi maggiori e nei Consigli di Dipartimento, dei finanziamenti delle attività politiche delle liste studentesche, per le spese inerenti all'attività di informazione politica universitaria.
2. Le Liste universitarie, seguono le stesse modalità stabilite per la rendicontazione del contributo assegnato alle associazioni per la realizzazione delle attività culturali e sociali.

Art. 27– Quote di finanziamento per le liste studentesche

1. Ad ogni lista rappresentata in almeno uno degli organi predetti è assegnata una quota base di 100 euro.
2. A ogni lista vengono altresì assegnati 15 euro per ogni seggio coperto nei predetti organi.

Art. 28– Tipologia di spese finanziabili

1. L'assegnazione può essere impiegata per spese di informazione politica universitaria, che si configurino nelle seguenti tipologie:
 - a. spese tipografiche e di copisteria;
 - b. spese per attività aggregativa o informativa rivolta a studenti dei corsi di laurea triennale e specialistica o a ciclo unico, dottorandi, iscritti a Master universitari e agli specializzandi regolarmente iscritti all'Università degli studi di Trieste, purché posta in un contesto di dibattito e informazione politica universitaria presso le sedi universitarie e svolta nel rispetto dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, della legislazione italiana e dei principi democratici della Costituzione Italiana;
 - c. spese per attività di pubblicità, anche on line, della lista e delle sue attività.

Art. 29 - Liste non iscritte all'Albo

1. Per le sole finalità del presente Capo, il Presentatore della Lista, che non sia iscritta all'Albo delle Associazioni, al momento della presentazione della lista stessa, individua tra i candidati l'Incaricato della Lista responsabile, ai fini del presente Regolamento, nei confronti



dell'Università e dei terzi per quanto attiene alla regolare esecuzione delle attività, alle richieste d'erogazione e all'uso dei fondi, nonché l'Incaricato Supplente che lo sostituisce in caso di impedimento o cessazione per qualsiasi causa.

Art. 30 – Copertura assicurativa eletti in Consiglio di Amministrazione

1. Le liste in cui vi è almeno un candidato eletto nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste ricevono un'assegnazione ulteriore rispetto a quanto stabilito dall'articolo 27, pari a 100 € per ogni Consigliere di Amministrazione eletto.
2. Tale assegnazione può essere usata esclusivamente per coprire in misura totale o parziale i costi di un'eventuale assicurazione sulla responsabilità civile per le delibere approvate in Consiglio di Amministrazione di cui debbano rispondere gli eletti in tale organo.

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Norme transitorie e finali

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo Ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione e si applica per la partecipazione al bando per il finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti per l'anno 2023.
2. In via transitoria la partecipazione al bando per il finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti per l'anno 2023 è consentita anche alle associazioni studentesche, che non abbiano ancora formalizzato l'iscrizione all'Albo medesimo alla data di pubblicazione del Bando, purché in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.
3. In sede di prima applicazione gli obblighi relativi al mantenimento dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche si intendono da attuarsi entro il 31 ottobre 2023.